

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018**

**407/2018/R/GAS**

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI  
ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* DISTRIBUZIONE, A  
PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029<sup>a</sup> riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 maggio 2018 (di seguito: decreto ministeriale 15 maggio 2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2001, 229/01 (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);

- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com (di seguito: deliberazione 513/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2018/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) come successivamente modificato e integrato (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 337/2018/R/gas recante “*Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale – Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall’1 ottobre 2018*” (di seguito: documento per la consultazione 337/2018/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non

si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 "per i soli clienti domestici"; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: servizio di tutela) per i clienti che ne hanno diritto;
- la legge 124/17 prevede, a decorrere dall'1 luglio 2019, il superamento del predetto servizio di tutela e stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico siano definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero;
- con il decreto ministeriale 15 maggio 2018 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
- il predetto decreto ha in particolare confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
  - i. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
  - ii. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- inoltre, con tale decreto è stato demandato all'Autorità di:
  - a) definire la durata di erogazione del servizio;
  - b) individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio, prevedendo che la loro definizione avvenga, come per le precedenti assegnazioni, sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011, eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
  - c) determinare le condizioni economiche di fornitura del servizio;
  - d) definire, con riferimento alla selezione del/i FUI:
    - i. le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, comprensive dei criteri di subentro dei FUI nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire, nonché specifici obblighi in capo ai FUI in merito alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;

- ii. specifici meccanismi che incentivino l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza, stabilendo, in particolare, condizioni più incentivanti in termini di prezzo della fornitura per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela di cui al TIVG e fermo restando la necessità di tutela del cliente finale con riferimento ai primi mesi di erogazione della fornitura;
  - iii. appositi indirizzi alla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico) per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei FUI nonché le garanzie finanziarie che devono essere prestate dai medesimi esercenti;
- e) adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi ai clienti finali non disalimentabili identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- il decreto ministeriale 15 maggio 2018 ha, altresì, evidenziato l'esigenza di assicurare la necessaria coerenza della disciplina del servizio di ultima istanza con l'evoluzione del mercato *retail* di cui alla legge 124/17, segnatamente con riferimento agli aspetti di cui alle precedenti lettere a) - durata di erogazione del servizio - e c) - modalità per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti riforniti dal FUI;
  - a riguardo si rammenta che, in passato, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono state di norma definite:
    - la durata di erogazione del servizio di ultima istanza, che in occasione delle precedenti procedure concorsuali, era stata posta pari a 2 anni termici;
    - le condizioni economiche per l'erogazione del servizio, con espressa previsione che le offerte dei partecipanti alle procedure di selezione fossero formulate sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente della commercializzazione della vendita al dettaglio del servizio di tutela (componente *QVD*) definita dall'Autorità;
  - l'opportunità di demandare la definizione dei predetti aspetti all'Autorità trova quindi la sua giustificazione nell'esigenza di implementare soluzioni condivise in grado di assicurare la partecipazione degli operatori alle procedure in questione a fronte dell'attuale incertezza in merito alla futura configurazione di mercato successiva alla rimozione del servizio di tutela prevista dalla legge 124/17;
  - infine, il decreto ministeriale 15 maggio 2018 prevede che la procedura di selezione dei FUI debba concludersi in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2018.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico), i consumi del cliente finale che si trovasse

in una situazione siffatta determinerebbero un prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto);

- per far fronte a tale situazione e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l’Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all’impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’erogazione dell’SdD Distribuzione;
- in un contesto inizialmente caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività dell’SdD Distribuzione, dovuto all’asserita incapacità di molte imprese di distribuzione di assicurare lo svolgimento del servizio stesso, con particolare riferimento alla fatturazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, l’Autorità, con deliberazione 241/2013/R/gas, ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l’altro, che:
  - le richiamate attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti, pur essendo una prestazione essenziale dell’SdD Distribuzione fossero gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori dell’SdD Distribuzione o FD<sub>D</sub>), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
  - le restanti prestazioni essenziali dell’SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell’attività di allocazione dell’impresa maggiore di trasporto) continuassero a essere erogate dall’impresa di distribuzione;
- il Consiglio di Stato, a seguito dei ricorsi presentati da alcune imprese di distribuzione e associazioni di settore avverso la regolazione in tema di SdD Distribuzione, ha riconosciuto la legittimità dell’intero impianto regolatorio, anche con riferimento al fatto che sia l’impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell’intero servizio; pertanto l’Autorità, pur senza modificare l’assetto definito con la deliberazione 241/2013/R/gas, ha chiarito che nell’eventualità in cui non sia possibile attivare il FD<sub>D</sub>, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD<sub>D</sub> rientrano nella responsabilità dell’impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro così riformato, in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali dell’SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall’impresa di distribuzione, l’Autorità ha inteso introdurre alcune misure volte a responsabilizzare quest’ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FD<sub>D</sub> (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema;

- in particolare, l’Autorità ha introdotto sistemi di penalità cui è sottoposta l’impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l’accesso forzoso presso tale punto; qualora l’impresa dimostri di aver comunque agito secondo la massima diligenza, in esito a una valutazione da compiersi caso per caso, le predette penalità possono essere ridotte o, in alcuni casi, del tutto esentate; a tal fine, l’Autorità, con il documento per la consultazione 71/2016/R/gas ha avviato un percorso volto ad attuare e a razionalizzare la gestione delle predette valutazioni, i cui esiti sono stati recepiti nella deliberazione 513/2017/R/gas e nella deliberazione 190/2018/R/gas.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) prevedendo sia per il FUI che per l’SdD Distribuzione, tra l’altro:
  - specifiche modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
  - condizioni minime di erogazione del servizio e obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
  - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
  - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo  $INA_{UI}$  definito dall’Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
  - specifici obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
  - specifiche disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal  $FD_D$  ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo  $FD_D$  e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;
- inoltre, l’articolo 39 del TIVG definisce i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del  $FD_D$  ed il comma 30.4 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un  $FD_D$  ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del  $FD_D$ , le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti l’SdD Distribuzione fino all’individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali di un nuovo  $FD_D$ ;
- il TIMG disciplina le situazioni di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali (di seguito: morosità) relative a punti di riconsegna nella loro titolarità e prevede, tra l’altro, l’attivazione dei SUI nei confronti:
  - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura (di seguito: punti di riconsegna non

disalimentabili) e per i quali, conseguentemente, non si applicano gli istituti finalizzati alla disalimentazione del punto di riconsegna; in tali casi, è previsto che si attivi il servizio di fornitura di ultima istanza;

- dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali, pur trovando applicazione i predetti istituti, non risulti materialmente possibile la chiusura del punto o l'intervento di interruzione a monte del punto di riconsegna; in tali casi è previsto che si attivi l'SdD distribuzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 336/2018/R/gas è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti atti a definire la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e degli FD<sub>D</sub> a partire dall'1 ottobre 2018, nonché le possibili modifiche alla regolazione vigente in materia di SUI, finalizzate ad incrementare l'efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle predette procedure selettive;
- nell'ambito del suddetto procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 337/2018/R/gas, con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla disciplina per l'esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei SUI prospettando la revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione vigente; in particolare i predetti orientamenti hanno avuto ad oggetto interventi inerenti:
  - a) la durata del periodo di erogazione dei SUI;
  - b) le aree geografiche per lo svolgimento dei SUI;
  - c) le condizioni economiche per l'erogazione dei SUI;
  - d) le informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali;
  - e) i meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti serviti nei SUI;
- in aggiunta a quanto sopra, è stato altresì richiesto se vi fossero altri aspetti dell'attuale disciplina dei SUI meritevoli di revisione in vista delle prossime procedure concorsuali (f);
- in dettaglio, con riferimento alla durata di erogazione dei SUI (a), il documento per la consultazione 337/2018/R/gas ha prospettato di mantenere l'allineamento della durata del periodo di assegnazione di entrambi i SUI, anche alla luce del rapporto di complementarietà esistente tra i medesimi; tuttavia, in considerazione della cessazione del servizio di tutela prevista dalla legge 124/17 a partire dall'1 luglio 2019, il citato documento propone l'assegnazione dei servizi in parola con riferimento all'anno termico 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 e rinvia a conclusione di tale periodo ogni ulteriore considerazione circa l'opportunità di assegnare i SUI su base pluriennale;
- in relazione alle aree geografiche per lo svolgimento dei SUI (b), il citato documento per la consultazione ha prospettato una configurazione alternativa,

rispetto a quella individuata in relazione agli anni termici 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017 e 1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018, prevedendo a tal fine la separazione dell'odierna area costituita dalle regioni Lazio e Campania in due aree distinte ciascuna costituita dalla singola regione, ciò al fine di soddisfare maggiormente l'obiettivo di omogeneità tra le aree in termini di numero di punti serviti e di miglior segnale di prezzo rispetto ai costi sottesi all'erogazione dei servizi medesimi;

- in tema di condizioni economiche per l'erogazione dei SUI (c), con riferimento al prezzo per l'approvvigionamento della materia prima e per la sua commercializzazione, il documento per la consultazione 337/2018/R/gas ha proposto l'applicazione di un corrispettivo articolato (i) in una componente fissa ( $P_{FIX}$ ), espressa in quota punto di riconsegna, di valore predeterminato dall'Autorità prima delle procedure concorsuali, differenziato per tipologia di cliente, e costante per tutto il periodo di assegnazione del servizio, e (ii) in una componente energia proporzionale ai volumi prelevati ( $P_{VOL}$ ) pari alla somma di:
  - una componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre T-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre T-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre T-esimo, e pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità con riferimento a forniture di gas naturale con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
  - un parametro a sua volta composto da due elementi:
    - i. il primo a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale il cui valore è definito dall'Autorità in maniera indifferenziata per tipologia di cliente finale prima delle procedure concorsuali e mantenuto fisso per tutto il periodo di erogazione dei SUI;
    - ii. il secondo pari al valore economico dell'offerta formulata da ciascuna FUI/FD<sub>D</sub>;
- il documento per la consultazione 337/2018/R/gas ha anche prospettato che le condizioni economiche applicate ai clienti finali che usufruiscono dei SUI, per la parte materia prima, siano articolate nel tempo in maniera analoga a quanto attualmente disposto dalla regolazione vigente, confermando altresì gli odierni meccanismi perequativi di riconoscimento ai SUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio connessi a tale articolazione temporale;
- in merito alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali (d), il documento per la consultazione 337/2018/R/gas ha illustrato possibili aggiornamenti delle vigenti disposizioni finalizzati a ridurre l'asimmetria informativa tra potenziali partecipanti nonché ad agevolare la definizione di eventuali offerte da parte di questi ultimi;
- riguardo ai meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali serviti nell'ambito dei SUI (di seguito: meccanismi) (e), al fine di ridurre i relativi costi sul sistema, il documento per la consultazione



337/2018/R/gas ha prospettato che la determinazione degli oneri finanziari da riconoscere agli esercenti che partecipano ai predetti meccanismi avvenga sulla base degli interessi legali e non già, come in passato, sulla base degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e che, laddove tale modalità risulti troppo onerosa per gli operatori in termini di rendicontazione, non siano riconosciuti affatto tali oneri finanziari.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione sono pervenute risposte da parte di 4 esercenti la vendita e 3 associazioni rappresentative delle imprese;
- in relazione alla durata del periodo di assegnazione dei SUI (a), non è emersa una posizione univoca atteso che un soggetto non ha espresso opinioni sul tema, 3 partecipanti alla consultazione hanno condiviso l'orientamento di assegnare i servizi in questione per un anno termico mentre altri 3 hanno piuttosto manifestato una preferenza nei confronti di un periodo di assegnazione più breve commisurato alla durata residua del servizio di tutela (ossia, fino all'1 luglio 2019); in particolare, coloro i quali hanno optato per quest'ultima ipotesi hanno rappresentato timori connessi all'incertezza relativa allo scenario di mercato che caratterizzerà i mesi compresi tra l'1 luglio e il 30 settembre 2019 in esito alla rimozione del predetto servizio di tutela;
- con riferimento alla configurazione delle aree posta in consultazione (b) è stato manifestato un generale consenso nei confronti della separazione tra Lazio e Campania in due aree distinte;
- è stata manifestata generale contrarietà alla proposta di revisione delle condizioni economiche applicate ai clienti serviti nell'ambito dei SUI (c) da parte dei partecipanti alla consultazione in quanto i costi di adeguamento dei sistemi informatici che tale modifica comporterebbe per gli operatori sono stati reputati troppo onerosi a fronte del limitato periodo temporale di erogazione dei SUI, prospettato nel documento di consultazione, rispetto al quale non sarebbe più disponibile il prezzo di tutela definito dall'Autorità;
- gli orientamenti relativi alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure di individuazione degli esercenti i SUI (d) hanno ottenuto un generale consenso; sul punto, un'associazione rappresentativa degli operatori ha tuttavia rappresentato l'esigenza di estendere il termine per la trasmissione delle informazioni relative al numero dei punti di riconsegna e dei volumi oggetto di attivazione dei SUI a partire dall'1 ottobre per tenere conto, in misura maggiore rispetto a oggi, delle scadenze previste dalla regolazione per la comunicazione da parte degli utenti della distribuzione delle cessazioni amministrative e degli *switching* con decorrenza dal primo mese successivo all'insediamento dei nuovi SUI;
- la prospettata revisione dei meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali serviti nell'ambito dei SUI (e) non è stata generalmente accolta con favore dai rispondenti alla consultazione che si

sono dichiarati contrari alla proposta di determinare gli oneri finanziari da riconoscere agli esercenti i SUI sulla base degli interessi legali, ciò in quanto, a giudizio dei rispondenti:

- da un lato, l'attuale tasso di interesse riconosciuto risulterebbe adeguatamente allineato al tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto agli esercenti la vendita;
  - dall'altro lato, la proposta in questione comporterebbe aggravii di costi gestionali a carico degli operatori ai fini della rendicontazione degli importi ammissibili ai meccanismi;
- sul tema, un operatore ha proposto in alternativa agli orientamenti dell'Autorità di riconoscere agli esercenti i SUI un tasso di interesse di mora, inferiore a quello mediamente oggi applicato ma comunque congruo e tale da disincentivare la morosità dei clienti finali;
  - in relazione agli ulteriori aspetti della disciplina dei SUI (f):
    - i. è stato richiesto di ammettere, nell'ambito della reintegrazione degli oneri di morosità del FUI anche i crediti non riscossi dai clienti domestici disalimentabili e dai condomini a uso domestico per i quali il servizio si è attivato per cause diverse dalla morosità, in ragione dell'elevato rischio credito associato a questi clienti, nonché i crediti ceduti dal FD<sub>D</sub> in caso di fallimento del venditore entrante;
    - ii. è stata rappresentata la necessità di intervenire sulla disciplina relativa alla cessione del credito maturato nei confronti dei clienti serviti dal FD<sub>D</sub> prevedendo, in particolare:
      1. un intervento chiarificatore sull'ambito di applicazione dell'art. 39 bis del TIVG;
      2. un'estensione del termine di notifica da parte del FD<sub>D</sub> al venditore entrante della documentazione attestante il mancato pagamento dei crediti vantati dal primo al fine di tenere conto delle necessarie tempistiche per la costituzione in mora del cliente insolvente;
      3. l'introduzione di opportuni disincentivi per il venditore entrante rispetto all'inadempimento all'obbligo di pagamento al FD<sub>D</sub> del corrispettivo dovuto per il credito acquistato;
    - iii. è stata rappresentata l'esigenza di un intervento regolatorio volto a rimediare al ricorrente problema della tardiva e/o incompleta trasmissione all'esercente i SUI dei dati anagrafici e fiscali dei clienti finali, prevedendo a tal fine il riconoscimento dei costi sostenuti da questi ultimi ovvero disponendo l'inammissibilità dell'attivazione della fornitura in tale circostanza;
    - iv. è stata segnalata l'opportunità di prevedere che la comunicazione in merito al numero di PdR che saranno serviti nell'ambito dei SUI a partire dall'1 ottobre sia trasmessa dall'impresa di distribuzione sia all'esercente i SUI uscente che al vincitore della gara.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 15 maggio 2018, al fine di consentire l'operatività del FUI a partire dall'1 ottobre 2018 e, analogamente urgente procedere alla definizione della disciplina dell'FD<sub>D</sub>, tenuto altresì conto delle risposte pervenute nell'ambito del documento per la consultazione 337/2018/R/gas sui seguenti aspetti:
  - a) la durata dell'assegnazione dei SUI;
  - b) le aree geografiche per lo svolgimento dei predetti servizi;
  - c) le condizioni economiche di erogazione;
  - d) la messa a disposizione delle informazioni riguardanti i SUI ai partecipanti alle procedure selettive;
  - e) il meccanismo di reintegrazione degli oneri della morosità;
  - f) gli ulteriori aspetti della disciplina dei SUI;
- con riferimento alla durata del periodo di erogazione dei SUI (a), sia opportuno disporre l'assegnazione di entrambi i servizi per un anno termico intercorrente dall'1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 in modo tale da soddisfare la duplice esigenza di individuare un arco temporale che sia, da un lato, sufficientemente lungo da permettere agli esercenti il recupero dei costi associati all'erogazione dei SUI e, dall'altro, tale da consentire l'erogazione dei servizi in questione in un contesto di mercato certo, così da minimizzare l'esposizione degli operatori al rischio connesso all'impegno assunto in relazione a un periodo rispetto al quale non risulta ancora noto, al momento di esecuzione delle procedure concorsuali, lo scenario di mercato; a riguardo giova altresì evidenziare che il rischio paventato da alcuni partecipanti alla consultazione in merito alla potenziale attribuzione ai SUI dei clienti attualmente serviti in tutela all'indomani della rimozione di tale servizio pare improbabile nell'attuale contesto legislativo;
- relativamente alla definizione delle aree geografiche (b), sia opportuno separare l'odierna area costituita dalle regioni di Lazio e Campania in due aree distinte ciascuna costituita dalla singola regione dal momento che tale nuova configurazione soddisfa maggiormente il criterio di omogeneità tra le aree di assegnazione dei SUI, con il vantaggio, da un lato, di limitare i potenziali sussidi incrociati tra clienti delle regioni caratterizzate da un diverso livello di rischiosità del servizio e, dall'altro, di favorire la partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali in virtù di una migliore valutazione del rischio;
- in merito alle condizioni economiche dei SUI (c) siano meritevoli di accoglimento le richieste dei partecipanti alla consultazione di mantenere invariata l'attuale disciplina in ragione dei costi gestionali che gli operatori sopporterebbero in esito alla proposta revisione soprattutto a fronte di un periodo di assegnazione limitato a un anno; tuttavia, in ragione della rimozione del servizio di tutela che avrà luogo nel corso del prossimo periodo di assegnazione dei SUI, si debba parimenti prevedere che per il periodo intercorrente dall'1 luglio 2019 al 30 settembre 2019, l'Autorità definisca le condizioni economiche di riferimento per la remunerazione dei SUI in continuità con quelle oggi applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tali servizi;

la riforma delle predette condizioni economiche sarà invece necessaria a partire dalle prossime procedure concorsuali che saranno indette a conclusione del periodo di assegnazione dei servizi di cui al presente provvedimento;

- in tema di remunerazione dei SUI, occorra altresì confermare sia (i) la previsione secondo cui le condizioni economiche applicate ai clienti finali serviti debbano incentivarne l'uscita, ferma restando l'esigenza di tutela di detti clienti con riferimento al primo periodo di fornitura, sia (ii) l'applicazione del corrispettivo  $INA_{UI}$  ai clienti finali non disalimentabili;
- in merito alle informazioni da rendere disponibili ai partecipanti alle procedure selettive per l'individuazione degli esercenti i SUI (d), si debbano confermare gli orientamenti posti in consultazione al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra chi ha già erogato i servizi in parola e chi prende parte alle predette procedure per la prima volta nonché per agevolare la formulazione delle offerte da parte degli operatori; quanto alle scadenze per la trasmissione delle informazioni da parte dell'impresa di distribuzione, con riferimento alle attivazioni dei SUI a partire dall'1 ottobre 2018, non sia possibile procrastinarle ulteriormente rispetto a quanto previsto con la deliberazione 465/2016/R/gas e riferite alle precedenti procedure ad evidenza pubblica tenuto conto delle stringenti tempistiche per lo svolgimento delle gare finalizzate all'individuazione dei nuovi SUI prima dell'1 ottobre 2018;
- in relazione alla prospettata revisione dei meccanismi di reintegrazione (e), sia opportuno ridurre, rispetto all'attuale regolazione, il livello del tasso di interesse di mora riconosciuto introducendo ai fini della determinazione degli oneri finanziari ammissibili ai meccanismi, un limite massimo a tale tasso corrispondente a quello applicato ai clienti morosi serviti nell'ambito del servizio di tutela, di cui alla deliberazione 229/01; simile soluzione permetterebbe infatti, da un lato, di evitare impropri incrementi degli oneri sostenuti dalla generalità clienti per finanziare i saldi dei meccanismi in parola senza tuttavia incidere sulle condizioni di partecipazione alle procedure concorsuali, e dall'altro, di limitare l'incremento degli oneri gestionali a carico degli operatori;
- in merito alle ulteriori osservazioni pervenute sull'attuale disciplina dei SUI (f):
  - i. non sussistano sufficienti evidenze atte a giustificare l'estensione del meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità ad ulteriori casistiche rispetto a quelle attualmente previste dalla regolazione vigente a fronte invece dell'aggravio di costi per il sistema che simile estensione arreherebbe;
  - ii. con riferimento alle osservazioni pervenute sull'attuale disciplina della cessione del credito:
    1. al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo sull'attuale regolazione in materia, occorre ribadire che, come già chiarito in motivazione alla deliberazione 513/2017/R/gas, la disciplina di cui all'art. 39 bis del TIVG si applica indipendentemente dalle casistiche di attivazione del  $FD_D$  e quindi anche nei casi di forniture attivate per motivi diversi dalla morosità qualora ricorrano i presupposti di cui al medesimo comma;

2. sia meritevole di accoglimento la richiesta di estendere fino a 60 giorni il termine di notifica da parte del  $FD_D$  al venditore entrante della documentazione attestante il mancato pagamento dei crediti vantati dal primo;
  3. non sussistano al momento i presupposti per riformare l'attuale regolazione nei termini richiesti da tre operatori (ossia, introducendo penali a carico degli operatori che non pagano per i crediti acquisiti), posto che una simile modifica richiede una valutazione complessiva della disciplina in parola i cui tempi sono incompatibili con quelli per l'assegnazione dei SUI a partire da ottobre 2018;
- iii. in merito ai problemi evidenziati relativamente alla incompletezza e/o incongruenza dei dati trasmessi al nuovo esercente i SUI, si debba rafforzare l'attività di vigilanza su eventuali condotte irregolari segnalate dagli operatori, così da disporre gli eventuali interventi di *enforcement* ove ve ne fossero i presupposti;
  - iv. sia meritevole di accoglimento la richiesta di estendere la comunicazione sui PdR serviti dai SUI a partire dall'1 ottobre 2018 anche ai nuovi soggetti individuati in esito alle procedure concorsuali per favorire il passaggio di detti punti dall'esercente uscente a quello entrante;
- per ultimo, in merito alle modalità tecniche e operative per lo svolgimento del servizio sia altresì opportuno:
    - i. confermare i criteri di subentro nelle capacità di trasporto attualmente previsti nonché le specifiche modalità di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
    - ii. confermare le attuali procedure di attivazione dei SUI fino alla fine del mese di ottobre 2018, vale a dire fino all'operatività delle previsioni di cui alla deliberazione 77/2018/R/com relative alla gestione mediante il SII del processo di *switching* nel mercato del gas naturale;
  - sia opportuno integrare le previsioni di cui alla deliberazione 77/2018/R/com al fine di armonizzare tale disciplina con le ulteriori previsioni introdotte dal presente provvedimento.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei  $FD_D$  per l'anno termico 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 confermando una tempistica di espletamento delle procedure per la selezione dei  $FD_D$  successiva a quella delle procedure di selezione dei FUI, in continuità con l'attuale regolazione;
- mantenere coerenza di operatività e di erogazione della fornitura da parte dei FUI e dei  $FD_D$  e conseguentemente apportare alla disciplina di entrambi i servizi le modifiche esposte al precedente gruppo di ritenuti;

- declinare meglio le cause di attivazione dei servizi di ultima istanza, senza peraltro procedere a modifiche sostanziali, con particolare riferimento alla disciplina della voltura di cui alla deliberazione 102/2016/R/com;
- confermare la vigente regolazione dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali nonché le modalità di erogazione di tali servizi con riferimento a tutti gli altri aspetti non trattati nel documento per la consultazione 337/2018/R/gas;
- modificare conseguentemente il TIVG a partire dall'1 ottobre 2018 e la deliberazione 77/2018/R/com;
- definire con successivo provvedimento le modalità attuative dei meccanismi di perequazione di riconoscimento a ciascun FUI e  $FD_D$  delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto rispettivamente che il FUI/l' $FD_D$  fatturino ai clienti finali una percentuale del parametro  $\beta/\gamma$

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione*

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2018–2019”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

### **Articolo 2**

#### *Modifiche al TIVG a decorrere dall'1 ottobre 2018*

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG con decorrenza 1 ottobre 2018:
- a) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di Autorità è sostituita dalla seguente definizione:  
“ • **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;”;
  - b) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “Servizio di tutela” è aggiunta la seguente definizione:  
“ • **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n.129;”;
  - c) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “deliberazione 501/2014/R/com” sono aggiunte le seguenti definizioni:

- “ • **deliberazione 102/2016/R/com** è la deliberazione 10 marzo 2016, 102/2016/R/com;
- **deliberazione 407/2018/R/gas** è la deliberazione 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas;”;
- d) all’articolo 7, commi 7.3 e 7.5 le parole “Direzione Mercati” sono sostituite dalle parole “Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia”;
- e) all’articolo 31, ai commi 31.1, 31.3 lettera b), 31.5 primo paragrafo e 31.5 lettera b) le parole “465/2016/R/gas” sono sostituite dalle parole “407/2018/R/gas”;
- f) all’articolo 31, comma 31.2, lettera a) dopo le parole “comma 35.5quater” sono aggiunte le parole “e all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com”;
- g) all’articolo 31, comma 31.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:
- “d) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a) nei casi di richiesta di voltura ai sensi del comma 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com.”;
- h) all’articolo 31, dopo il comma 31.3 è aggiunto il seguente comma:
- “31.3bis L’impresa di distribuzione comunica le richieste di attivazione di cui al comma 31.3 riferite al mese di ottobre anche ai FUI individuati tramite le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a).”;
- i) all’articolo 31, comma 31.5 ultimo paragrafo le parole “362/2013/R/gas” sono sostituite dalle parole “407/2018/R/gas”;
- j) all’articolo 31, il comma 31.10 è soppresso;
- k) all’articolo 31bis, i commi 31bis.3 e 31bis.4 sono sostituiti dai seguenti commi:
- “ 31bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a) le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:
- $$FUI = C_{FUI} + q\beta$$
- dove:
- $C_{FUI}$  sono: (i) fino al 30 giugno 2019 le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, (ii) a decorrere dall’1 luglio 2019, le condizioni economiche di cui al comma 31bis.4, punto ii.;

$q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella 13;  
 $\beta$  è il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

31bis.4 Le condizioni di cui al comma 31bis.3 sono definite:

- i. per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 giugno 2019:
    - a) considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente  $QVD$  applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
    - b) comprendendo il corrispettivo  $INA_{UI}$ , fissato ad un livello pari a 0,6000 €GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c);
  - ii. comprendendo, per il periodo 1 luglio 2019 – 30 settembre 2019:
    - a) le componenti unitarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5.1, aggiornate dall'Autorità entro il 30 giugno 2019 in continuità con quanto previsto per il servizio di tutela agli articoli 6, 6bis, 7 e 8;
    - b) le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG;
    - c) il corrispettivo  $INA_{UI}$ , di cui alla lettera b) del precedente punto i., nei casi ivi previsti.”;
- l) all'articolo 31quinquies, comma 31quinquies.5, la lettera e) è modificata come segue:
- a. le parole “fatturati ai clienti finali e valorizzato” sono sostituite con le parole “fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 31quinquies.7 e valorizzato”;
  - b. al punto v., le parole “ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso” sono sostituite con le parole “ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso”;
- m) all'articolo 31quinquies, dopo il comma 31quinquies.6 è aggiunto il seguente comma:



“31quinquies.7 Nell’ambito del computo del livello dei crediti non incassati, sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali.”;

- n) all’articolo 31sexies, al comma 31sexies.10, lettera a), le parole “di cui al comma 31quinquies.5” sono sostituite con le parole “di cui ai commi 31quinquies.5 e 31quinquies.7”;
- o) all’articolo 31sexies, comma 31sexies.11 le parole “dell’impresa di distribuzione” sono sostituite dalle parole “del FUT”;
- p) all’articolo 32, comma 32.2, lettera a) dopo le parole “deliberazione 138/04” sono aggiunte le parole “, ivi inclusi i casi di cui al comma 6.6 dell’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com”;
- q) all’articolo 32, dopo il comma 32.4 è aggiunto il seguente comma:

“32.4bis Entro il primo giorno lavorativo successivo all’individuazione degli  $FD_D$  tramite le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b) l’impresa di distribuzione comunica le richieste di attivazione di cui al comma 32.4 riferite al mese di ottobre anche agli  $FD_D$  appena individuati”;

- r) all’articolo 32, il comma 32.6 è soppresso;
- s) all’articolo 33, comma 33.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:  
“a) ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b), punto i. le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$SdD = C_{SdD} + q\gamma$$

dove:

$C_{SdD}$  sono: (i) fino al 30 giugno 2019 le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, (ii) a decorrere dall’1 luglio 2019, le condizioni economiche di cui al comma 33.2bis;

$q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo, i cui valori sono indicati nella Tabella 14;

$\gamma$  è il parametro offerto dal  $FD_D$  in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio;”;

- t) all’articolo 33, dopo il comma 33.2 è inserito il seguente comma:  
“ 33.2bis Le condizioni di cui al comma 33.2 sono definite:

- i. per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 giugno 2019 considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della

- componente *QVD* applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
- ii. per il periodo 1 luglio 2019 – 30 settembre 2019 comprendendo:
- a) le componenti unitarie di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 5.1, aggiornate dall’Autorità entro il 30 giugno 2019 in continuità con quanto previsto per il servizio di tutela agli articoli 6, 6bis, 7 e 8;
  - b) le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG.”;
- u) all’articolo 33, comma 33.10, lettere a), b) e c) le parole “esercente la vendita” sono sostituite con la parola “FD<sub>D</sub>”;
- v) all’articolo 35bis, comma 35bis.2, lettera b) il punto iv. è soppresso;
- w) all’articolo 37, comma 37.7, la lettera e) è modificata come segue:
- a. le parole “fatturati ai clienti finali e valorizzato” sono sostituite con le parole “fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 37.8bis e valorizzato”;
  - b. al punto v., le parole “ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell’incasso” sono sostituite con le parole “ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell’incasso”;
- x) all’articolo 37, dopo il comma 37.8 è aggiunto il seguente comma:
- “37.8bis Nell’ambito del computo del livello dei crediti non incassati, sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali.”;
- y) all’articolo 37, comma 37.13 le parole “Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas” sono sostituite dalle parole “Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia”;
- z) all’articolo 38, comma 38.11, lettera a) le parole “di cui al comma 31quinquies.5” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 37.7 e 37.8bis”;
- aa) all’articolo 38 comma 38.12 le parole “dell’impresa di distribuzione” sono sostituite dalle parole “dell’FD<sub>D</sub>”;
- bb) all’articolo 39, al comma 39.2, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere:

- “a) il soggetto che intende partecipare alla procedura deve essere iscritto all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00 e avere requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti e di affidabilità patrimoniale;
- c) il periodo di riferimento dovrà coincidere con un anno termico;”;
- cc) all’articolo 39, il comma 39.3 è sostituito dal seguente comma:
- “39.3 L’Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali entro i termini di cui al comma 13.4, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 407/2018/R/gas, sulla base degli indirizzi definiti dall’Autorità.”;
- dd) all’articolo 39bis, comma 39bis.5 le parole “40 giorni successivi sono sostituite con le parole “60 giorni successivi”.

2.2 Le Appendici 3 e 4 del TIVG sono sostituite dall’Allegato B alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 3** *Modifiche alla deliberazione 77/2018/R/com*

3.1 L’articolo 5 della deliberazione 77/2018/R/com è sostituito dal seguente articolo:

### **“Articolo 5** *Modifiche al TIVG*

5.1 Il TIVG è modificato nei seguenti termini:

- a) all’articolo 1, comma 1.1 dopo la definizione di “deliberazione 102/2016/R/com” è aggiunta la seguente definizione:
- **deliberazione 77/2018/R/com** è la deliberazione 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;”;
- b) il comma 15bis.4 è sostituito dal seguente comma:
- “15bis.4 Entro il sesto giorno lavorativo del mese, l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione le misure che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi della presente Sezione 2 ed in occasione del cambio di fornitore di cui alla deliberazione 77/2018/R/com, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.3.”;

c) i commi 30.5 e 30.6 sono sostituiti dai seguenti commi:

“30.5 Le comunicazioni relative ai servizi di ultima istanza devono avvenire entro i termini e secondo le modalità di cui al Titolo III dell’allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.

30.6 Qualora il titolare del punto di riconsegna rimasto privo di un fornitore sia un’impresa che eroga servizi energetici, i servizi di ultima istanza si attivano direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dei suddetti servizi energetici.”;

d) l’articolo 31 è sostituito dal seguente articolo:

**“Articolo 31**

*Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro*

31.1 I FUI selezionati a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione 407/2018/R/gas erogano il servizio di fornitura di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare dei punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.

31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:

a) per i clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a1), per il prodursi degli effetti della *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità* di cui al comma 3.1, lettera b) dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, ivi compresi i casi di cui al comma 35.5quater e all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;

b) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2), per il prodursi degli effetti della *Risoluzione contrattuale* ai sensi del comma 3.1 dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;

c) per tutti i clienti di cui al comma 30.1, lettera a), nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell’articolo 21 del TISG;

d) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a) nei casi di richiesta di voltura ai sensi del comma 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com.

31.3 Il SII provvede ad attivare il FUI o, nei casi di cui al successivo comma 31.5 il FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell’Allegato A deliberazione 407/2018/R/gas, secondo le

modalità e le tempistiche di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.

31.4 *Soppresso.*

31.5 Con riferimento agli ulteriori punti di riconsegna contenuti nella comunicazione di attivazione di cui al comma 31.3 per i quali si eccede il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 407/2018/R/gas:

a) il FUI non attiva il servizio e comunica al SII, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti;

b) il SII ne dà notizia alle imprese di distribuzione e di trasporto e comunica, ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, l'attivazione del servizio al FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6, dell'Allegato A alla deliberazione 407/2018/R/gas.

31.6 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del FUI, le medesime disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.

31.7 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di ultima istanza, il *FUI* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:

a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;

b) *soppressa*;

c) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.

31.8 Al fine di quanto previsto al comma 31.7, lettera a):

a) l'impresa di distribuzione interessata comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 138/04;

b) il *FUI* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura, comunque in tempo utile per l'inizio della fornitura.

31.9 In ogni caso, in relazione al subentro del *FUI*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02.

31.10 *Soppresso.*”;

e) il comma 31bis.2 è sostituito dal seguente comma:

“31bis.2 Ciascun *FUI* comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione del servizio al cliente finale:

a) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettere a), b) per motivi diversi dalla morosità:

i. che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;

ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);

iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;

iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;

v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;

b) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera b) per morosità del cliente finale:

i. che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell'articolo 16, del TIMG;

ii. a seguito di quanto indicato nel precedente punto i. il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che di conseguenza è stato attivato il servizio di fornitura di

ultima istanza erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura;

- iii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- iv. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- v. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
- vi. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;

c) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera c):

- i. che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;
- ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
- v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.”;

f) l'articolo 31ter è sostituito dal seguente:

**“Articolo 31ter**

*Cessazione del servizio*

31ter.1 La fornitura del *FUI* si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
- i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo *FUI*;
- b) il punto di riconsegna è oggetto di:
- i. disattivazione richiesta dal cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
  - ii. Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
  - iii. Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.

31ter.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del *FUI*. In tali casi il servizio termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

31ter.3 Il cliente finale controparte del servizio di fornitura di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.”;

- g) il comma 31quater.2 è sostituito dal seguente comma:

“31quater.2 Entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascun *FUI* trasmette all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre, a ciascuna regione e per ciascuna tipologia di punto di riconsegna di cui al comma 2.3:

- a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:
  - i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:



- i1) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- i2) *Risoluzione contrattuale per morosità* ai sensi del comma 3.1, lettera a) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- i3) *Risoluzione del contratto di distribuzione* ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04;
- ii. forniti a partire dal mese di riferimento e che erano serviti nel mese precedente dalla medesima società che eroga il servizio o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- b) il numero dei punti di riconsegna non più serviti a partire dal mese di riferimento con separata evidenza dei punti di riconsegna:
  - i. corrispondenti ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura con un nuovo venditore o con il medesimo *FUI*, con separata evidenza dei clienti passati alla medesima società che eroga il servizio di ultima istanza o a società appartenenti al medesimo gruppo societario;
  - ii. disattivati su richiesta del cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
  - iii. oggetto dal mese di riferimento di *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile* ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
  - iv. oggetto dal mese di riferimento di *Risoluzione contrattualea seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione* ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
  - v. per i quali il *FUI* ha estinto la propria responsabilità di prelievo ai sensi del comma 10.2 del TIMG a seguito dell'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto riconsegna*;
- c) l'indicazione delle condizioni economiche applicate con riferimento a ciascun cliente di cui alla lettera b), punto i) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza successivamente al primo periodo di erogazione del servizio e passato alla medesima società che eroga il servizio o a società appartenenti al medesimo gruppo societario.”;

h) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 32**

*Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione*

32.1 Il servizio di *default* su rete di distribuzione si applica ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b) e si articola nelle seguenti attività funzionali al:

- a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
- b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;
- c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.

L'impresa di distribuzione resta responsabile delle attività del servizio di *default* di cui alle lettere a) e b). La fornitura del servizio di *default* è erogata dagli *FD<sub>D</sub>*, selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 39, alle condizioni di cui alla presente Sezione 2 ed è volta a garantire le attività di cui alla lettera c), fatto salvo quanto disposto al comma 30.4.

32.2 La fornitura del servizio di *default* si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della:

- a) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com ivi inclusi i casi di cui al comma 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
- b) *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
- c) *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il FUI;
- d) Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

32.3 Nei casi di cui al comma 30.1 lettera b) punto ii, la fornitura del servizio di *default* è effettuata fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.

32.4 Il SII provvede ad attivare il servizio di default entro i termini e secondo le modalità di cui all'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.

32.5 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del  $FD_D$ , le medesime disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.

32.6 Soppresso.”;

i) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 34**

##### *Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale*

34.1 Nei casi in cui il servizio di *default* sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera a), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default*, la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$  specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
- b) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di *default*;
- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di *default*, l'  $FD_D$  continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo  $INA_{UI}$ ;
- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.2 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera b), il  $FD_D$ , comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale, non riuscendo a disalimentare il punto di riconsegna per morosità, ha chiesto la *Risoluzione contrattuale a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
- b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza è stato attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura;
- c) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- d) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- d-bis) che l'impresa di distribuzione, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna ha diritto di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura e che il cliente finale è tenuto a consentire tale accesso;
- e) le previsioni di cui ai commi 35.2, 35.3, e 35.5quater;
- f) che l'impresa di distribuzione continuerà a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna del cliente finale, anche sollecitando il ricorso all'autorità giudiziaria; e che il medesimo cliente è tenuto altresì al pagamento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata per la disalimentazione del punto di riconsegna secondo quanto fatturato dall'impresa di distribuzione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa. Il pagamento degli oneri connessi alle iniziative giudiziarie costituisce condizione necessaria per l'eventuale attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa;
- g) che sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1, lettera a) ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, la continuità della fornitura è effettuata dal  $FD_D$  secondo le condizioni definite dall'Autorità;

h) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.3 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera c), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile ai sensi dell'articolo 16 del TIMG e che non è stato possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza;

b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza è stato attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata da parte del  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura;

c) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;

d) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);

e) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;

f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.4 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera d), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

a) che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default*, la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;

b) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);

c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia

l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;

- d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di default;
- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di default, l' $FD_D$  continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo  $INA_{UI}$ ;
- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.5 L'  $FD_D$  invia le comunicazioni di cui al presente articolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di default.”;

- j) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 35**

*Cessazione del servizio di default*

35.1 La fornitura del  $FD_D$  si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
  - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo  $FD_D$ ;
- b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto, ivi compresi i casi di cui al comma 35.5quater;
- c) il punto di riconsegna è oggetto di:
  - i. disattivazione richiesta dal cliente finale;
  - ii. chiusura ai sensi di quanto previsto al comma 35.5;
  - iii. risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal  $FD_D$ , ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
  - iv. di attivazione richiesta da un altro cliente finale.

- 35.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del  $FD_D$ . In tali casi il servizio di default termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di switching di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 35.3 Il cliente finale ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. In tali casi la fornitura del servizio di default termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.
- 35.4 Soppresso.
- 35.5 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di default sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG:
- a) l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui al comma 40.2 e il  $FD_D$  non è tenuto a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, fatto salvo quanto previsto ai commi 35.5ter e 35.5quater;
  - b) il  $FD_D$  garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1 ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
  - c) fino al ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), l'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* continua ad applicare le disposizioni di cui ai commi 10.6 e 10.7 del TIMG;
  - d) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla cessazione del servizio di *default* ai sensi del comma 35.1 ovvero dall'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, l'impresa di distribuzione è tenuta a darne comunicazione, tramite PEC, all'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.
- 35.5bis L'impresa di distribuzione che riceve, con riferimento ad un punto di riconsegna fornito dal  $FD_D$ , la comunicazione di revoca di cui al comma 10.6 del TIMG, comunica al  $FD_D$  entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la revoca della procedura di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
- 35.5ter L'  $FD_D$ :
- a) qualora non abbia costituito in mora, ai sensi dell'articolo 4 del TIMG, il cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto della comunicazione di cui al comma 35.5bis, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione medesima dà comunicazione dello stato di non morosità del cliente finale, tramite PEC, all'impresa di distribuzione che ne dà notifica al SII;

- b) qualora abbia costituito in mora, ai sensi dell'articolo 4 del TIMG, il cliente finale titolare del punto di riconsegna, può procedere ai sensi dell'articolo 5 del TIMG.

35.5quater Nei casi di cui al comma 35.5ter, lettera a):

- a) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a1), qualora non pervenga una richiesta di *switching*, il SII attiva alla prima data utile il *FUI* secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;
- b) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b), punti i., il punto di riconsegna continua ad essere servito dal *FD<sub>D</sub>*.

35.6 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di *default* sia avvenuta nei confronti di punti di riconsegna non disalimentabili, il *FD<sub>D</sub>* prosegue la fornitura fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.”

k) la lettera a) del comma 35bis.2 è sostituita dalla seguente lettera:

- “ a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:
- i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:
- i1) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- i2) *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
- i3) *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il *FUI*;
- i4) *Risoluzione del contratto di distribuzione* ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, con separata indicazione dei casi di risoluzione del contratto per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG;”;



l) la lettera a) del comma 36.2 è sostituita dalla seguente lettera:

“a) l’impresa di distribuzione interessata comunica all’impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 9 della deliberazione 138/04;”;

m) il comma 39bis.1 è sostituito dal seguente comma:

“39bis.1 Il presente articolo si applica nei casi di:

- a. richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal  $FD_D$  per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall’impresa di distribuzione ai sensi del comma 35.5 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;
- b. richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili forniti dal  $FD_D$  nei casi in cui l’erogazione del servizio risulta complessivamente non superiore a due mesi;
- c. richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal  $FD_D$  per cui gli interventi di chiusura del punto ai sensi del TIMG sono andati a buon fine;
- d. richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell’articolo 13 della deliberazione 138/04 a seguito di avvenuta Risoluzione contrattuale per morosità richiesta dal  $FD_D$  con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile;

per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall’uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di *default*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cessazione del  $FD_D$  ai sensi del comma 35.1, lettera c), punto iv.”;

n) l’articolo 39ter è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 39ter**

*Revoca della richiesta di switching con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal  $FD_D$  per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito*

39ter.1 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere a), b) e c) il SII notifica al richiedente, entro i termini e secondo le modalità di cui al comma 12.2 dell’Allegato A della deliberazione 77/2018/R/com, che il punto di riconsegna è fornito dal  $FD_D$  specificando:

- a) la data di attivazione del servizio di *default*;
- b) la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell’eventuale sospensione del punto medesimo.

Nei casi in cui l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*.

39ter.2 In luogo di quanto previsto al comma 8.5 del TIMG, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è presentata una richiesta di *switching*, l'*FD<sub>D</sub>* può presentare la richiesta di sospensione della fornitura non oltre le ore 16 del 2° giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2 dell'allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

39ter.3 *Soppresso.*

39ter.4 *Soppresso.*

39ter.5 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettera d), l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta di accesso per attivazione, che il punto di riconsegna è stato chiuso a seguito di richiesta di chiusura del punto da parte del *FD<sub>D</sub>* specificando la data di attivazione del servizio di *default* e la data di chiusura.

39ter.6 L'esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 39ter.5.”;

o) il titolo della Sezione III è sostituito dal seguente:  
**“SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE E DEL SII”;**

p) gli articoli 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti:

**“Articolo 40**  
*Criteria generali*

40.1 Ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo IV, il SII provvede a:

a) *soppressa;*

b) effettuare le comunicazioni al cliente finale di attivazione dei servizi di ultima istanza, ai sensi dell'articolo 41;

c) mettere a disposizione del *FUI* o del *FD<sub>D</sub>*, tramite le richieste di attivazione di cui ai commi 31.4 e 32.4, secondo le specifiche e le modalità di cui ai medesimi commi, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei servizi di ultima istanza.

40.2 L'impresa di distribuzione:

a) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 35.5, è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di

riconsegna nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, nei casi di cui al comma 13bis.1 del TIMG, all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della  $CSS_{i,m}$  di cui all'articolo 1 del TIMG;

b) partecipa, anche con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di *default*, al meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG, comprensivi della compensazione degli oneri legali riconosciuti in relazione alla iniziative giudiziarie, determinati ai sensi dell'articolo 11bis del TIMG.

40.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 40.2, valgono le disposizioni di cui all'Articolo 43.

40.4 Nei casi di cui al comma 39bis.1, il SII comunica al  $FD_D$  entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta i dati identificativi dell'esercente la vendita entrante al fine di consentire l'attività di notifica di cui al comma 39bis.4.

#### **Articolo 41**

##### *Obblighi di comunicazione al cliente finale*

41.1 Nei casi in cui i servizi di ultima istanza siano attivati ai sensi del comma 31.2, lettera a), b) nei soli casi di Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità e c) ovvero ai sensi del comma 32.2, lettera a) e d), il Gestore del SII informa il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando:

a) la data di attivazione del servizio;

b) la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 30.1;

c) che il cliente sarà tenuto al pagamento dei documenti di fatturazione emessi dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi.

41.2 La comunicazione di cui al comma 41.1 deve essere effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.”;

q) l'Articolo 42 è soppresso;

r) le Appendici 3 e 4 sono soppresse.”

#### **Articolo 4**

##### *Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alla rete di trasporto*

- 4.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve essere presentata, secondo le modalità previste dal presente articolo:
- a. dall'impresa di trasporto al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), b) e c) del TIVG;
  - b. dal cliente finale al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera d) del TIVG.
- 4.2 Al fine di rendere esecutiva l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 4.1 deve:
- a. pervenire al FUI entro l'ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al giorno 10 o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il giorno di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma da parte del FUI;
  - b. contenere, i medesimi dati di cui al comma 31.4 del TIVG per le richieste pervenute entro il 31 ottobre 2018 e i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, per le richieste pervenute a partire dall'1 novembre 2018;
  - c. avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 4.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 4.1, lettera a., l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a. le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
  - b. il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
  - c. il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
  - d. la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
  - e. la presenza di un convertitore di volumi;

- f. l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
  - g. la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1).
- 4.4 Ai fini delle procedure di subentro del FUI nelle capacità di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31 del TIVG ove applicabili.

#### **Articolo 5**

##### *Attivazione dei SUI individuati a decorrere dall'1 ottobre 2018 per i clienti precedentemente serviti nell'ambito dei medesimi SUI*

- 5.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2018 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei servizi di ultima istanza:
- a. i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2018 comunicano:
    - i. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice, all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di FUI, nel mese di settembre 2018 per i quali non hanno evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2018;
    - ii. entro il 28 settembre 2018, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2018 e al SII, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:
      - 1) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2018, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
      - 2) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di settembre 2018 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza;
  - b. gli FD<sub>D</sub> uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2018 comunicano:
    - i. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa

distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di  $FD_D$ , nel mese di settembre 2018 per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di default di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2018;

ii. entro il 28 settembre 2018, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2018 e al SII, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:

1) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2018, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di *default* e l'eventuale applicazione del corrispettivo  $INA_{UI}$  ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;

2) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione nel mese di settembre 2018 a seguito di una richiesta di attivazione del servizi di *default*.

5.2 Ciascun  $FUI$  e  $FD_D$  entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2018 applicano rispettivamente:

a. le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a, punto ii.;

b. le condizioni di cui al comma 33.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera b, punto ii..

5.3 Le comunicazioni di cui al comma 5.1, lettere a. e b. devono essere trasmesse mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui rispettivamente agli Allegati C e D al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

5.4 Entro il 28 settembre 2018, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2018 le informazioni di cui al comma 4.2, lettera b. secondo le modalità di cui al comma 4.2, lettera c., con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione dei  $FUI$  a decorrere dall'1 ottobre 2018.

5.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un  $FUI$ , le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi  $FUI$  aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi  $FD_D$  aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

## **Articolo 6** *Disposizioni finali*

- 6.1 Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 hanno efficacia a partire dall'1 ottobre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno efficacia a partire dall'1 novembre 2018.
- 6.2 L'ammontare derivante dall'applicazione della componente  $C_{PR}$  di cui all'articolo 8bis del TIVG ai clienti finali cui sono erogati i servizi di ultima istanza viene versato alla CSEA con le medesime modalità previste dall'articolo 8ter del TIVG.
- 6.3 Snam Rete Gas S.p.a. individua specifiche modalità operative affinché il FUI e l' $FD_D$  possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.
- 6.4 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un  $FD_D$ , l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 30.4 del TIVG.
- 6.5 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il meccanismo di perequazione ricavi applicabile a ciascun FUI e  $FD_D$ , che garantisca che i ricavi derivanti dalle condizioni economiche di erogazione del servizio applicati dai medesimi esercenti siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica.
- 6.6 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla CSEA e all'Acquirente unico.
- 6.7 Il presente provvedimento, il TIVG e la deliberazione 77/2018/R/com, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*